



PATTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO AQUILE RANDAGIE PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELL’AREA DELL’AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA NEL PARCO AQUILE RANDAGIE DI VIA VENTIMIGLIA N. 17 A BOLOGNA, NEL QUARTIERE SAVENA.

TRA

Il **Quartiere SAVENA**, di seguito denominato “**Comune**”, avente sede in Bologna, VIA FAENZA n. 2, C.F. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Paolo Ricci,

E

Il **COMITATO DI GESTIONE “AQUILE RANDAGIE”** rappresentato dalla Sig.ra Elena Cugliandro (*Omissis*) in qualità di referente del Comitato e di seguito denominato “**Proponente**”,

PREMESSO

- che l’art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio lo Statuto Comunale all’art. 4 bis prevede che il Comune, in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attua il metodo dell’amministrazione condivisa e ne disciplina con apposito regolamento soggetti, processi e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei processi della programmazione e della progettazione gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti gli altri soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro e attivare connessioni tra questi e le risorse attive sul territorio per la costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell’Amministrazione e di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Bologna ha pertanto approvato con P.G. n. 769201/2022 il “Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale”, di seguito denominato Regolamento, che determina criteri e procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa;
- che l’Amministrazione ha individuato nell’Area Quartieri - U.O. Amministrazione Condivisa, Terzo Settore e Cittadinanza Attiva l’interfaccia che cura i rapporti tra i soggetti civici e i Quartieri, in particolare con gli Uffici Reti e Lavoro di Comunità, e gli altri uffici comunali per l’applicazione del Regolamento e per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in fase di progettazione condivisa, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che sono state inoltre individuate in capo agli Uffici Reti e Lavoro di Comunità dei Quartieri, tra le altre, le funzioni di promozione, progettazione condivisa e predisposizione, gestione amministrativa e valutazione dei patti di collaborazione;
- che la proposta di collaborazione presentata dal Comitato Aquile Randagie P.G.n. 30165/2024 è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall’art. 7 comma 4 del Regolamento, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti eventuali ulteriori elementi utili alla realizzazione del progetto;

- che la proposta risponde ai criteri generali di valutazione dell'art.12 del Regolamento;
- che il Comune di Bologna ha individuato nel territorio del Quartiere Savena all'interno del parco Aquile Randagie, Codice Area Verde 209S, un'area destinata alla sgambatura dei cani, con superficie minima di m' 600, con distanza minima dalle proprietà confinanti e da esercizi commerciali di ml 40 da edifici antistanti, come previsto dagli allegati 2 e 3 del vigente Regolamento comunale di tutela della fauna urbana, Titolo V, Capo II, artt. 27-33, e di cui alla allegata planimetria facente parte integrante del presente patto;
- che della presente proposta e del presente patto è stata data apposita comunicazione alla Presidente del Quartiere Savena e al Settore Gestione Bene Pubblico, U.I. Manutenzione Strade e del Verde Pubblico.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti in apposito verbale come previsto dall'art. 7 del Regolamento La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l'andamento delle attività e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa. In particolare la collaborazione prevede la gestione, la cura e la manutenzione dell'area sgambatura cani situata all'interno del parco Aquile Randagie allo scopo di migliorarne la fruizione da parte dei cittadini proprietari di cani.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la collaborazione persegue l'obiettivo di affidare a titolo gratuito al Comitato di Gestione le attività di cura, di manutenzione e di tutela dell'area verde ad uso pubblico destinata alla sgambatura dei cani ubicata all'interno del parco Aquile Randagie, codice area verde 209S, di cui all'allegata planimetria. L'area viene affidata a corpo nella sua consistenza attuale.

Sarà pertanto a carico del Proponente mantenere in buono stato l'area, provvedere alla pulizia dai rifiuti, alla raccolta immediata degli escrementi dei cani, alla costante chiusura del cancello pedonale, al livellamento delle buche ed ad altre eventuali operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.

E' a carico del Comune l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione e la manutenzione della recinzione, degli eventuali arredi (cartellonistica, bacheche porta manifesti, cestini porta rifiuti con coperchio, panchine o sedili).

Delle attività previste dal presente patto è stata data previa e completa informazione al Settore Gestione Bene Pubblico, U.I. Manutenzione Strade e del Verde Pubblico attraverso il suo coinvolgimento nella fase di progettazione condivisa.

3. MODALITÀ' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione, l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete;

- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;

E' a carico del Comitato, ovvero di tutti i possessori di cani la tutela igienica dell'area:

- mantenere in buono stato l'area oggetto del presente patto di collaborazione;
- provvedere alla pulizia dai rifiuti e alla raccolta immediata degli escrementi dei cani;
- la costante chiusura del cancello pedonale;
- il livellamento delle buche nuove ed ad altre eventuali operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali; l'area dovrà mantenere sempre la propria unitarietà e non presentare suddivisioni interne artefatte. L'area non dovrà essere ricoperta con sabbia.
- assicurare l'accesso all'area di sgambatura anche ai proprietari di cani che non fanno parte del Comitato stesso;
- non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale;
- il Proponente deve sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione a manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati;

Il Comitato si impegna, altresì:

- a predisporre e a proporre al Comune le "Norme di Comportamento" per i frequentatori dell'area; ottenuto l'assenso del Comune, le norme saranno rese pubbliche anche nell'area e tutti i frequentatori saranno tenuti a rispettarle. Inoltre, gli iscritti al Comitato di gestione dovranno avere adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso o custodia di un cane, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe canina.
- a segnalare eventuali rotture o malfunzionamenti degli impianti, delle strutture e degli arredi presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti) o di altri fattori, anche non dipendenti dall'opera dell'uomo, che possano creare difficoltà al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nell'area.
- l'impegno ad non inserire nulla nell'area di sgambamento;
- utilizzare le indicazioni grafiche indicate dall'Amministrazione su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;
- attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza *fornite* dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il proponente e redatte in forma scritta.

Al Proponente non è consentito:

- alcun intervento che modifichi l'area oggetto del presente patto di collaborazione, salvo espressa autorizzazione degli uffici tecnici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso;
- affidare a terzi le attività oggetto del presente patto di collaborazione, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune.

Rispetto delle norme vigenti:

- Il presente Patto di Collaborazione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambatura, aderenti o meno al Comitato di Gestione, dal rispetto dei vigenti regolamenti comunali, per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, con particolare riferimento all'obbligo di eventuale museruola, alla raccolta immediata degli escrementi e parimenti non esonera i cittadini dalla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento, sia all'interno che all'esterno dell'area di sgambatura.

- Il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna AllertaMeteoER" (<https://t.me/AllertaMeteoEMR>) al fine di essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze al fine di sospendere o rimandare le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

Il Comune si impegna a valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

4. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come esplicitamente concordato con il Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione e la manutenzione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa;
- le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle piante, la messa a dimora di nuove piante e la manutenzione ordinaria, secondo il calendario degli interventi già previsti nel Global Service, e ogni altra opera di mantenimento ad esclusione di quanto previsto dall'art. 3 'Il proponente si impegna';
- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- la possibilità per il Comitato di Gestione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di promuovere forme di pubblicità, secondo le modalità concordate con il Comune, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune;
- l'eventuale formazione e/o l'affiancamento da parte di personale, dell'Amministrazione o dei soggetti affidatari di contratti o concessioni per il migliore svolgimento delle attività.

5. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole a cadenza annuale, una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Tale rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento relativamente a quella esplicitamente prevista per le eventuali risorse finanziarie e nel rispetto di eventuali scadenze intermedie, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dalla scadenza del patto; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

6. DURATA

La durata del presente patto di collaborazione è a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al **31/12/2028**.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva dell'andamento della gestione, la prosecuzione delle attività. La nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente patto.

7. RESPONSABILITÀ

Al proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

La Sig.ra Elena Cugliandro, in qualità di rappresentante del soggetto civico firmatario, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolto il presente Patto di Collaborazione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area.

In tale ultimo caso, sarà valutata la possibilità di individuare un'ulteriore area per le medesime finalità in zona più prossima possibile.


Qualora il Proponente intenda recedere dal presente Patto di Collaborazione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui al presente Patto di Collaborazione.

8. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in corso o al termine del presente patto, è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì 17 MAGGIO 2024

Per il Comitato di Gestione Aquile Randagie
La Sig.ra Elena Cugliandro



Per il Quartiere Savena
Il Direttore Paolo Ricci

